

Codice A1419A

D.D. 16 febbraio 2022, n. 258

**"Associazione Italiana Assistenza Spastici - Torino APS", siglabile in "A.I.A.S. APS", con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 258/A1419A/2022**

**DEL 16/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “Associazione Italiana Assistenza Spastici - Torino APS”, siglabile in “A.I.A.S. APS”, con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “Associazione Italiana Assistenza Spastici di Torino”, C.F. 97565280019, con sede in Torino, via Valgioie n. 10, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell’Associazione con nota del 30.03.2021, acquisita al prot. n. 19690 del 1°.04.2021;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 12.12.2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 300/1354

l’Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto a rogito del Dott. Giuseppe D’Aloia, notaio in Torino, rep. n. 1503 del 1^.03.2021, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino I il 03.03.2021 al n. 10711;

l’Assemblea ha altresì deliberato di mutare la denominazione dell’Associazione in “Associazione Italiana Assistenza Spastici – Torino APS”, siglabile in “A.I.A.S. APS”;

vista la comunicazione di cui alla nota prot n. 40563 del 16.11.2021, nella quale Regione Piemonte chiedeva l’integrazione della documentazione inoltrata;

visto il mancato riscontro e la comunicazione di preavviso di diniego, di cui alla nota prot n. 3736 del 1°.02.2022, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

visto il riscontro fornito con le note acquisite al prot. n. 5593 del 14.02.2022 e n. 5891 del 15.02.2022, con cui l'Associazione inoltrava la documentazione richiesta;

vista la D.D. n. 1995/A1419A/2021 del 07.12.2021, con la quale la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale – ha provveduto a iscrivere la predetta Associazione presso il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;

considerato che la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa presso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

tutto ciò premesso

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private.

#### **DETERMINA**

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 300/1354 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Associazione Italiana Assistenza Spastici – Torino APS", siglabile in "A.I.A.S. APS", con sede in Torino, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il R.U.N.T.S., di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione della stessa sarà integrata dall'acronimo "ETS". Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statuto.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO "C" ALL'ATTO IN DATA 1 MARZO 2021

REPERTORIO NUMERO 1503/1164

### STATUTO

## ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI TORINO

### Articolo 1

#### Costituzione, denominazione, sede e durata

L'Associazione Italiana Assistenza Spastici – Torino (sigla A.I.A.S.), già sezione di Torino quale emanazione dell'A.I.A.S. Nazionale, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche in data 20 maggio 1996, presso il Tribunale di Torino al n. 1354, è costituita nella forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017, con la denominazione "Associazione Italiana Assistenza Spastici – Torino APS" (sigla A.I.A.S. APS).

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017, a decorrere dalla data di iscrizione al RUNTS. Da quel momento la denominazione dell'Associazione sarà: "Associazione Italiana Assistenza Spastici – Torino APS - ETS" sigla A.I.A.S. APS - ETS).

La sede dell'associazione è in Torino (TO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Articolo 2

#### Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- promuovere il riconoscimento dei diritti e l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società delle persone disabili e delle loro famiglie;
- promuovere e realizzare ogni attività utile a conseguire obiettivi di prevenzione, cura, riabilitazione ed integrazione delle persone disabili, sia in ambito medico sia nella sfera lavorativa, educativa,

- culturale, sportiva, ricreativa e in ogni altro ambito della vita sociale;
- incoraggiare ed esercitare attività dirette a soddisfare i bisogni e i diritti delle persone disabili;
  - mettere in atto opportune iniziative di indirizzo, controllo, richiamo, nei confronti degli Enti preposti a soddisfare tali bisogni e ad assicurare tali diritti;
  - esercitare attività di programmazione, organizzazione e gestione di servizi a loro favore;
  - svolgere opera di consulenza e supporto a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, offrendo loro ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e normativo.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà, inoltre:

- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### Articolo 3

#### Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Può essere socio qualunque persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età. L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Gli interessati non ammessi hanno facoltà di ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L'Assemblea si pronuncia con decisione irrevocabile nella prima riunione successiva.

L'attività dei soci volontari non è in alcun modo retribuita. Ai soci volontari possono essere rimborsate, previa documentazione ed entro limiti stabiliti, le

spese vive sostenute per le attività prestate.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono cause di esclusione:

- a) la morosità del pagamento della quota sociale stabilita annualmente e persistente al trentuno dicembre di ogni anno nonostante le sollecitazioni.
- b) gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza del socio all'Associazione. Costituiscono motivo di esclusione gravi e persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o lesivi degli interessi della stessa.

I provvedimenti di esclusione del Socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati all'interessato.

Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci.

Avverso la delibera di esclusione del Consiglio direttivo il Socio può proporre ricorso all'Assemblea nelle forme e nei tempi di cui al comma 3.1 del presente articolo.

L'Assemblea si pronuncia con decisione irrevocabile nella prima riunione successiva.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

#### Articolo 4

##### Diritti e doveri dei soci

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

I soci hanno diritto:

- a) ad essere informati di tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione, e a parteciparvi;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio direttivo. A tal fine, il socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine di trenta giorni. Il diniego deve essere motivato. L'accesso è effettuato presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.

#### Articolo 5

##### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Le cariche associative, con esclusione degli organi di Controllo e del Soggetto incaricato della Revisione Legale, vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

#### Articolo 6

##### Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici di Torino - APS e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e aventi diritto di voto, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo e deve essere inviata ai soci, a cura del Presidente o di suo delegato, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione e la sede di svolgimento dell'Assemblea. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate mediante comunicazione affissa nella sede dell'Associazione, posta elettronica, invio di lettera ordinaria o consegna a mano.

È consentito intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio; quando particolari esigenze lo richiedano tale termine può essere prorogato ma non oltre i 180 (centottanta) giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale redatto dal Segretario, appositamente nominato, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

#### Articolo 7

##### Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di due sole deleghe.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto al voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione

delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- b) definisce ed approva i programmi annuali di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il compenso;
- e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- i) delibera sull'esclusione dei soci;
- j) stabilisce le modalità e l'entità massima dei rimborsi spese ai consiglieri, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### Articolo 8

##### Assemblea straordinaria

Sono competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 6.

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, per le delibere concernenti la fusione, la scissione, la trasformazione societaria, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

#### Articolo 9

##### Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è



composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 componenti, scelti tra i soci dell'Associazione. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o qualora mancante il Consigliere più anziano di età, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria affinché proceda all'elezione del nuovo Consiglio direttivo. La cessazione dall'incarico di un numero di Consiglieri inferiore alla metà non comporta decadenza del Consiglio direttivo. In tal caso, il Consiglio direttivo procede alla nomina del primo tra i non eletti ovvero, in mancanza, di un socio disponibile la cui nomina sarà ratificata dall'Assemblea nella prima riunione successiva.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, presentate al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, per gravi e persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o lesivi degli interessi della stessa.

Il componente del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio è considerato dimissionario.

La carica di componente del Consiglio direttivo è gratuita e non può dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborsi spese deliberati di volta in volta dal Consiglio stesso.

#### Articolo 10

##### Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio direttivo delibera:

- a) i programmi di lavoro annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- d) i bilanci consuntivi e preventivi annuali da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

#### Articolo 11

### Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, presentate al Consiglio direttivo;

b) perdita della qualità di socio;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, per gravi e persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o lesivi degli interessi della stessa.

Nel caso in cui il Presidente cessi dall'incarico, il Vicepresidente, o in subordine il Consigliere più anziano di età, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria affinché proceda all'elezione del nuovo Presidente.

### Articolo 12

#### Tesoriere

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell'Associazione, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

### Articolo 13

#### Segretario

Qualora il Consiglio direttivo elegga un Segretario, costui è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio, redige i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci e svolge ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

### Articolo 14

#### Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un

revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Articolo 15

##### Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Articolo 16

##### Risorse economiche – Patrimonio – Esercizio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore e della normativa vigente.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dalla Assemblea entro i termini previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

È fatto obbligo di trasmettere il bilancio agli Enti competenti in materia.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e

strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

#### Articolo 17

##### Tenuta dei libri sociali

Presso la sede dell'Associazione sono conservati:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto.

#### Articolo 18

##### Modifiche statutarie

Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto.

#### Articolo 19

##### Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Articolo 20

##### Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

#### Articolo 21

##### Tutela dei dati personali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

#### Articolo 22

##### Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che al Codice Civile ed alle leggi in vigore statali e regionali, in quanto compatibili.

#### Articolo 23

##### Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento

in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

In originale firmato da:

**PIER FRANCO PONCINI**

**GIUSEPPE D'ALOIA - Notaio**